

## **D.G.R. 3-1219 del 04.11.2005**

Oggetto: L.R. n. 38/94, art. 11 – Consiglio regionale del Volontariato, composizione e modalità di funzionamento, integrazione e modifica della D.G.R. n. 15-12043, in data 23 marzo 2004.

L'art. 11 della L.R. n. 38/94 "Valorizzazione e promozione del Volontariato" così come modificato con legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, prevede l'istituzione, presso la Giunta regionale, del Consiglio regionale del Volontariato, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

1. attività di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio, d'iniziativa di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo d'attività di volontariato;
2. promozione, con cadenza biennale, della conferenza regionale del volontariato;
3. formulazione di pareri e proposte circa l'attuazione della legge.

Il medesimo articolo prevede, inoltre, che con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, siano definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'organismo.

Con D.G.R. n. 15-12043 in data 23 marzo 2004, avente per oggetto: " L.R. 38/94 "Valorizzazione e promozione del volontariato, art. 11 - Consiglio regionale del volontariato- composizione e modalità di funzionamento", pubblicata sul B.U. n. 13 del 1 aprile 2004, è stato istituito il Consiglio regionale del Volontariato, indicandone nell'allegato, parte costitutiva e integrante del provvedimento, composizione e modalità di funzionamento.

Ai sensi del citato provvedimento l'organismo è insediato con Decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto la legislatura.

Il precedente Consiglio è stato insediato il giorno 28 ottobre 2004, in forza del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 103 del 17 settembre 2004.

Dovendosi, ora, procedere all'insediamento del nuovo, si palesa l'opportunità di apportare alla D.G.R. n. 15-12043 alcune integrazioni e/o correzioni materiali che si sono rese necessarie, concernenti sia il numero dei membri designati dal Consiglio regionale, che devono essere tali da garantire la presenza della minoranza, sia la composizione dell'Ufficio di Presidenza, che deve prevedere un maggiore peso della componente del mondo del volontariato. Inoltre è opportuno precisare meglio i compiti dell'Ufficio di Presidenza stesso, nonché prevedere la possibilità di un'articolazione funzionale del Consiglio in gruppi di lavoro o commissioni, da definirsi in sede di approvazione del regolamento. Si reputa, infine, conveniente, in relazione alle problematiche affrontate e allo svolgimento dei lavori, introdurre la possibilità di invitare alle riunioni persone esterne, senza diritto di voto.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 10 della L. n. 266/1991;

Visto l'art. 11 della L.R. n. 38/94 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la DGR n. 15-12043 in data 23 marzo 2004;

La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, in data 02/11/2005 a voti unanimi;

## D E L I B E R A

Di integrare e modificare, per le motivazioni in premessa indicate, la DGR n. 15-12043, in data 23 marzo 2004, con la quale sono state definite la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato", con l'approvazione dell'allegato A, che sostituisce il precedente, formando parte costitutiva e integrante del presente provvedimento.

La deliberazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Allegato "A"

### • **Composizione**

1. Il Consiglio regionale del volontariato è composto:

- a) Dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore regionale delegato; che lo convoca e lo presiede; **1**
- b) Da tre Consiglieri regionali, di cui almeno uno espressione della minoranza **3**;
- c) Dagli Assessori provinciali competenti o loro delegati; **8**
- d) Da un rappresentante degli altri EE.LL., designato congiuntamente dalle rappresentanze degli stessi; **1**
- e) Da due rappresentanti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato nella regione Piemonte, di cui uno in rappresentanza delle Fondazioni bancarie e l'altro delle associazioni di volontariato presenti nel Comitato stesso; **2**
- f) Da un rappresentante di ogni Centro di servizio del volontariato; **9**
- g) Da trentadue **32** rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro, di cui due **2** nella sezione regionale degli organismi di coordinamento e collegamento, congiuntamente designati dagli organismi iscritti nella citata sezione regionale. I restanti **30** sono designati dalle Province, in relazione alle organizzazioni iscritte nelle sezioni provinciali sul totale regionale, garantendo un minimo di due rappresentanti per Provincia e tenuto conto della rappresentatività delle varie sezioni, secondo il prospetto seguente:

<b>Province</b>	<b>n. designazioni</b>
Alessandria	<b>4</b>
Asti	<b>2</b>
Biella	<b>2</b>
Cuneo	<b>4</b>
Novara	<b>3</b>
Torino	<b>11</b>
V.C.O.	<b>2</b>
Vercelli	<b>2</b>
	<b>30</b>

I rappresentanti del volontariato sono individuati, da parte delle Province, a seguito di procedure che garantiscano l'autonoma scelta delle organizzazioni di volontariato, secondo criteri di rappresentanza del territorio provinciale e delle varie sezioni del registro. La Provincia di Torino designa almeno un rappresentante per ogni sezione del registro regionale. Le Province garantiscono trasparenza e democraticità nelle procedure dalle stesse definite, sulla base di candidature corredate da relativo curriculum, presentate, anche congiuntamente, dalle organizzazioni iscritte nel registro.

Al fine di consentire la piena funzionalità dell'organismo e l'effettiva rappresentanza di tutte le componenti, gli enti su indicati individuano, oltre al titolare, anche un soggetto supplente, che interviene in caso d'assenza o impedimento del titolare.

In relazione al numero delle organizzazioni iscritte al registro alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, la Giunta regionale può deliberare eventuali modificazioni delle rappresentanze provinciali indicate al presente punto 1.

## **2. Durata e rinnovo.**

Il Consiglio è insediato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto la legislatura. Entro 90 giorni dall'insediamento della Giunta regionale, gli enti di cui al precedente punto 1, provvedono alla designazione dei propri rappresentanti.

## **3. Funzionamento.**

Il Consiglio regionale del volontariato è insediato ed entra in carica con la designazione della metà più uno dei componenti. L'Ufficio di Presidenza prende atto delle successive designazioni.

Il Consiglio elegge, al proprio interno, l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale delegato, che lo presiede, e da quattro rappresentanti scelti nel modo seguente: 1 (uno) fra i componenti di cui alle lettere c) e d) e i restanti 3 (tre) tra i membri delle organizzazioni di volontariato di cui alla lettera g) del precedente punto 1. L'Ufficio di presidenza nomina al suo interno il Vicepresidente, scelto tra i rappresentanti di cui al punto 1, lettera g).

L'Ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, coordina l'attività del Consiglio, riceve le richieste d'iscrizione all'ordine del giorno, cura i rapporti con gli organi regionali e le Amministrazioni pubbliche. All'Ufficio di Presidenza sono, inoltre, demandati gli atti di rappresentanza esterna e le designazioni e nomine di competenza, nonché eventuali segnalazioni, su richiesta, presso enti od organismi, sentito il Consiglio regionale del Volontariato.

Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, convoca le sedute ordinarie e straordinarie, redige l'ordine del giorno anche a seguito d'argomenti proposti dai consiglieri e presiede la seduta. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, su sua delega, ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei membri ovvero su convocazione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà dei componenti, approssimata per difetto, e le proposte sono approvate a maggioranza dei presenti.

In relazione alle problematiche affrontate ed allo svolgimento dei lavori, è possibile invitare alle riunioni persone esterne al Consiglio, senza diritto di voto.

I membri del Consiglio regionale del volontariato, che per dimissioni o altra causa cessano dall'incarico sono surrogati.

Su proposta dell'Ufficio di Presidenza, il Consiglio adotta un Regolamento interno, a maggioranza dei componenti. Il regolamento può prevedere e disciplinare la possibilità dell'articolazione funzionale del Consiglio in gruppi di lavoro o commissioni

Le funzioni di segreteria del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza sono svolte dal Settore regionale competente.